

REGOLAMENTO FONDAZIONE Istituto Tecnico Superiore E.A.T. – Eccellenza Agro-alimentare Toscana

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del Regolamento	3
	Ammissione nuovi Soci Fondatori e Partecipanti	
	Consiglio di Indirizzo	
	Giunta Esecutiva	
Art. 5	Presidente	7
Art. 6	Comitato Tecnico Scientifico	8
Art. 7	Norme generali riguardanti i membri del Consiglio Indirizzo e della Giunta Esecutiva	9
Art. 8	Direttore	9
Art. 9	Assemblea di Partecipazione	10
Art. 10	D Revisore dei Conti	10
Art. 1	1 Piano triennale di attività	11
Art. 1	2 Del personale	11
Art. 1	3 Disposizioni finali	11

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento completa le previsioni relative alla governance e alla organizzazione della Fondazione Istituto Tecnico Superiore E.A.T. Eccellenza Agro-alimentare Toscana (di seguito indicata come "Fondazione") in attuazione di quanto previsto nello Statuto.
- 2. Ogni previsione contenuta nel presente Regolamento non può in alcun modo confliggere con le norme statutarie che restano la fonte primaria di riferimento che regola la Fondazione.
- 3. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni del Regolamento sono predisposte dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 12 dello Statuto ed approvate dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 10.

Art. 2 - Ammissione nuovi Soci Fondatori e Partecipanti

- 1. Con riferimento all'art. 7 dello Statuto, per quanto concerne l'ammissione di nuovi Soci Fondatori, dovranno essere rispettate le regole qui di seguito indicate fermo rimanendo quanto espressamente previsto nello Statuto.
- 2. Tutti i soggetti che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto possono essere riconosciuti come portatori dei requisiti di cui allo Statuto, possono inoltrare richieste scritte al Presidente della Fondazione e al Consiglio di Indirizzo il quale ultimo dovrà deliberare l'ingresso del nuovo Socio Fondatore.
- 3. Il Consiglio di Indirizzo prima di assumere la delibera di cui sopra dovrà valutare se il richiedente risponde ai seguenti requisiti minimi:
 - Per le imprese, verranno prese in considerazione quelle che svolgano attività primarie, innovative e/o in grado di creare sbocchi occupazionali, nei settori di riferimento della Fondazione, previo versamento di una quota minima, di cui al successivo comma 6.
 - Per le scuole verranno prese in considerazione quelle che svolgano attività formative attinenti nei settori e nei territori di riferimento della Fondazione previo versamento di una quota minima, di cui al successivo comma 6.
 - Per gli Enti Locali verranno presi in considerazione quelli dei territori in cui svolge la propria attività la Fondazione, previo versamento di una quota minima, di cui al successivo comma 6.
 - Per le Agenzie Formative, accreditate presso le Regioni nell'ambito dell'alta formazione saranno presi in considerazione quelle che, a dimensione almeno sovra-provinciale, svolgano da non meno di dieci anni corsi IFTS coerenti con il profilo delle attività svolte dalla Fondazione, vantino primarie competenze specialistiche nei settori di riferimento dimostrabili o debitamente certificate o la cui partecipazione sia ritenuta strategica per lo sviluppo delle attività della Fondazione, previo versamento di una quota minima, di cui al successivo comma 6.
 - Per Università/Enti di Ricerca, saranno presi in considerazione quelli che svolgano attività nei settori e nei territori di riferimento della Fondazione, previo versamento di una quota minima, di cui al successivo comma 6.
 - Per gli altri soggetti, saranno presi in considerazione quelli, la cui partecipazione sia ritenuta strategica per lo sviluppo delle attività della fondazione, previo versamento di una quota minima, di cui al successivo comma 6.

- 4. In caso di attività transregionali e transnazionali che richiedano la partecipazione di nuovi Soci Fondatori, il Consiglio di Indirizzo potrà derogare a quanto previsto nei presenti criteri, adottandone di specifici che dovranno essere dal Consiglio stesso considerati come strategici al fine della realizzazione degli scopi della Fondazione.
- 5. Il Consiglio di Indirizzo, qualora non ritenga di accogliere la domanda di un richiedente la qualifica di Socio Fondatore potrà, a suo insindacabile giudizio, proporre a quest'ultimo di far parte dei Soci Partecipanti, purchè in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.
- 6. La quota minima da versare per l'ammissione alla fondazione in qualità di Socio Fondatore è stabilita con deliberazione del Consiglio di Indirizzo. Con la stessa deliberazione è stabilita la percentuale da destinare al fondo di dotazione per incrementare il patrimonio della fondazione e al fondo di gestione.
- 7. Il Consiglio di Indirizzo potrà applicare quote superiori al minimo, a fronte di valutazioni di opportunità.
- 8. Il Consiglio potrà valutare l'opportunità, in luogo del versamento della quota minima prevista in denaro (ovvero anche di una parte della stessa), la messa in disponibilità di beni mobili e/o immobili e/ altra utilità, in proprietà ovvero in uso, funzionali al perseguimento degli scopi della Fondazione. In tal caso sarà onere del richiedente la dimostrazione dell'asserito valore e dell'idoneità del bene da conferire, in proprietà ovvero in uso, allegando all'istanza idonea documentazione (es. stima peritale/procedure di ammortamento beni strumentali, ecc...). In particolare il bene da conferire, in proprietà ovvero in uso, dovrà risultare immune da vizi che ne possano pregiudicare l'utilizzo.
- 9. In ogni caso l'accoglimento della proposta di conferimento è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di Indirizzo, che per tale attività potrà avvalersi anche della consulenza di personale esperto, con oneri a carico della parte richiedente.
- 10. In caso di conferimento in uso l'istanza del richiedente sarà, inoltre, corredata da una dichiarazione di impegno (da parte del titolare del diritto sul bene da conferire) volta a vincolare la destinazione stabilita e concordata, per un tempo almeno sufficiente a garantire l'espletamento di un ciclo di attività (es. completamento del percorso biennale, ecc.).
- 11. Ove il bene da conferire in uso risulti assicurato, il richiedente garantirà che tale copertura sia estesa all'intero periodo di utilizzo garantito con l'atto di conferimento. Ove il bene da conferire in uso non risulti ancora assicurato, il richiedente garantirà l'attivazione di una copertura assicurativa estesa all'intero periodo di utilizzo garantito con l'atto di conferimento.
- 12. Tutti i soggetti che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto possono essere riconosciuti come portatori dei requisiti di cui allo Statuto medesimo, possono inoltrare richieste scritte al Presidente della Fondazione e al Consiglio di Indirizzo; a quest'ultimo, in ogni caso, compete deliberare in ordine all'ingresso del nuovo Socio Partecipante.
- 13. I requisiti richiesti sono gli stessi previsti per l'ammissione alla Fondazione in qualità di Socio Fondatore, la quota minima da versare, di cui al successivo comma 15.
- 14. Quanto alle modalità di conferimento della quota, anche per i Soci Partecipanti trovano applicazione le condizioni di cui al comma 8 già previste per Soci Fondatori e, pertanto, il Consiglio potrà valutare l'opportunità, in luogo del versamento della quota minima prevista in denaro (ovvero anche di una parte della stessa), la messa in disponibilità di beni mobili e/o immobili e/ altra utilità, in proprietà ovvero in uso, funzionali al perseguimento degli scopi della Fondazione. Tutte le condizioni ivi citate si intendono, pertanto, qui integralmente richiamate.
- 15. La quota minima da versare per l'ammissione di un soggetto alla Fondazione in qualità di Socio Partecipante è stabilita con deliberazione del Consiglio di Indirizzo. Con la stessa deliberazione

- è stabilita la percentuale da destinare al fondo di dotazione per incrementare il patrimonio della fondazione e al fondo di gestione.
- 16. A prescindere dalla qualità posseduta i soggetti che aderiscono alla Fondazione devono assicurare la messa a disposizione delle proprie strutture operative per lo svolgimento delle attività di cui allo Statuto; le scuole, gli enti di formazione, le università, gli enti locali, le aziende e tutti gli altri soggetti che aderiscono alla fondazione, in qualità di soci fondatori e di soci partecipanti devono assicurare la disponibilità di risorse umane qualificate (docenti, esperti, tutor didattici ed aziendali) aule didattiche e laboratori, nonché risorse logistiche e strumentali per lo svolgimento delle attività formative. Tali risorse dovranno risultare idonee a qualificare l'offerta di servizi erogati dalla Fondazione.
- 17. I soggetti, persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le associazioni che intendano aderire alla Fondazione devono inoltrare un'istanza scritta al Presidente e al Consiglio di Indirizzo contenente i seguenti contenuti:
 - a) i dati identificativi del soggetto richiedente, nel caso di persone giuridiche:
 - denominazione, tipologia giuridica (spa, srl, ente pubblico ecc) e sede;
 - codice fiscale/partita iva;
 - visura camerale;
 - legale rappresentante;
 - fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
 - amministratori con poteri di rappresentanza;
 - deliberazione del C.d.A. o altro organo, se previsto;
 - lettera di presentazione;
 - qualità che il soggetto intende acquisire;
 - impegno irrevocabile a versare il contributo previsto nel precedente art. 2, comma 9;
 - impegno ad assicurare quanto previsto nell'art. 2, comma 16, oltre, se del caso, a conferire quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo, descrivendone dettagliatamente le caratteristiche e le modalità e quantificandone il valore attraverso apposita relazione peritale di stima redatta da tecnico abilitato e iscritto ad un ordine professionale;
 - dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare lo statuto ed il regolamento della Fondazione, vigenti al momento della presentazione della domanda.
- 18. Nel caso di persone fisiche i dati identificativi del soggetto richiedente, di cui al punto a) sono i seguenti:
 - nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
 - curriculum vitae;
 - lettera di presentazione;
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità
 - fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria.
- 19. Il Consiglio di Indirizzo, ricevuta la richiesta di adesione, decide sull'ammissione dei soggetti richiedenti alla prima riunione utile. Le decisioni sono assunte dal Consiglio di Indirizzo, a suo insindacabile giudizio senza alcuna possibilità di ricorso, impugnazione o contestazione, a seguito di:
 - 1) delibera adottata a maggioranza assoluta, per le richieste di adesione in qualità di Fondatore;
 - 2) delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti, per le richieste di adesione in qualità di Partecipante.

- 20. Al richiedente sarà comunicato esclusivamente l'esito della deliberazione di cui al precedente comma, senza alcun riferimento all'espressione di voto dei singoli Consiglieri. Il Consiglio di Indirizzo provvederà all'invio della comunicazione tramite raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) presso il domicilio/sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dal richiedente nell'istanza di adesione.
- 21. Una volta accolta la richiesta di adesione, il nuovo socio verrà inserito nell'apposito Registro dei soci. Eventuali variazioni ai dati forniti inizialmente dovranno essere comunicate a cura di ogni singolo soggetto ammesso.

Art. 3 Consiglio di Indirizzo

- 1. Il Consiglio di Indirizzo deve rappresentare nella maniera più equilibrata le varie componenti della Fondazione, ovvero in linea con le eventuali modificazioni delle rappresentanze che si siano prodotte all'interno dell'Assemblea di Partecipazione.
- 2. Ai fini della semplificazione degli organi statutari (ai sensi del decreto interministeriale n. 713 del 16_09_2016) in caso di pluralità di partecipazione omologhe alla Fondazione il Consiglio promuove rappresentanze unitarie sulla base di accordi tra i soggetti interessati, tenendo conto di quelle componenti da considerarsi di fatto istituzionali (scuola/e, enti locali, università e gruppi di ricerca, enti di formazione e aziende), tenendo altresì conto dei territori interessati su cui insiste la Fondazione.
- 3. La possibilità del Consiglio di Indirizzo di assumere decisioni mediante consultazione scritta, di cui all'art. 10 bis dello Statuto, avviene su iniziativa di uno o più consiglieri e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto mediante posta elettronica certificata, nonchè al recapito di posta elettronica comunicato dal componente il Consiglio. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.
- 4. I soci hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede della Fondazione la risposta, da riportarsi in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni.
- 5. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa.
- 6. La mancata risposta del componente il Consiglio entro il termine suddetto viene considerata come astensione.
- 7. Spetta al Consiglio di Indirizzo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i consiglieri e al revisore dei conti entro 5 (cinque) giorni dalla consultazione, indicando:
 - i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
 - la data in cui si è formata la decisione;
 - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dai consiglieri;
- 8. La decisione del Consiglio è assunta solo qualora pervenga alla sede della fondazione, nelle forme e nei modi sopra indicati, il parere favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, fatte salve le maggioranze più elevate previste nello statuto per particolari decisioni.

Art. 4 Giunta Esecutiva

1. La Giunta esecutiva esercita le funzioni che gli sono attribuite dall'art. 12 dello Statuto provvedendo all'amministrazione nonché alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano

- triennale di attività deliberato dal Consiglio di Indirizzo; nello svolgimento delle suddette funzioni la Giunta adotta delibere ad efficacia immediata, salvo che nell'atto sia prevista una decorrenza differita degli effetti.
- 2. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due dei suoi membri. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, il luogo e la data di svolgimento deve essere inviato ai membri di Giunta almeno cinque giorni prima, nei casi di necessità o di urgenza il preavviso potrà essere di due giorni. La convocazione può avvenire a mezzo raccomandata, telefax, posta elettronica e/o posta elettronica certificata (PEC).
- 3. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione della Giunta Esecutiva potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.
- 4. Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno tre membri compreso il Presidente.
- 5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate a voto palese. Possono essere adottate a voto segreto solo su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità di voto, prevale la proposta approvata dal Presidente: se la votazione avviene a scrutinio segreto, il Presidente in caso di parità rende palese il suo voto.

Art. 5 Presidente

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 10 dello Statuto; svolge funzioni di coordinamento e raccordo in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio di Indirizzo.
- 2. Assicura il regolare funzionamento degli Organi della Fondazione, in particolare provvede, tra l'altro, alla convocazione della Giunta esecutiva, del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea di Partecipazione.
- 3. Nello svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite dall'art. 11 dello Statuto il Presidente ha facoltà di:
 - adottare, nei soli casi di manifesta necessità e urgenza che non consentano di convocare utilmente l'Organo competente, provvedimenti e/o delibere che hanno efficacia immediata e che riguardino l'amministrazione e la gestione ordinaria della Fondazione; tali delibere dovranno essere comunicate tempestivamente alla Giunta Esecutiva che provvede alla ratifica nella prima riunione successiva;
 - stipulare accordi quadro di collaborazione con soggetti qualificati finalizzati ad instaurare partnership a sostegno del raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - partecipare a riunioni, convegni, seminari di interesse per le attività della Fondazione e promuovere forme di cooperazione che potranno essere oggetto di appositi accordi quadro di collaborazione.
- 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal delegato del Presidente. In caso di assenza o impedimento del delegato le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal membro della Giunta più anziano di età.

Art. 6 Comitato Tecnico Scientifico

- 1. E' costituto dallo Statuto all'art. 13 un organo della Fondazione avente una competenza tecnico scientifica specificamente riferita alle tematiche coerenti con l'oggetto della Fondazione.
- 2. E' di competenza del Consiglio di Indirizzo nominare e/o revocare i componenti, fissarne le competenze ed i relativi compensi, nonché scegliere i componenti.
- 3. Il CTS nomina al suo interno il Presidente. Il CTS si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione, salvo diversa determinazione del suo Presidente, può riunirsi anche mediante videoconferenza.
- 4. Il CTS è convocato dal suo Presidente, oltre che dal Presidente della Fondazione. La data di convocazione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno sono definiti dal soggetto che provvede alla convocazione del CTS. Della convocazione è data informazione ai componenti della Giunta esecutiva e al Direttore. Per la valida costituzione delle riunioni del CTS è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti presenti. I verbali delle sedute del CTS sono redatti a cura di uno dei presenti, o di un soggetto diverso indicato dal suo Presidente e sono sottoscritti dal Presidente del CTS medesimo e dal soggetto incaricato di redigere il verbale.
- 5. Il Comitato Tecnico Scientifico, o CTS, ai sensi dell'art.13 dello Statuto, formula proposte e pareri al Consiglio d'Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.
- 6. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Comitato Tecnico Scientifico:
 - formula proposte in merito alla ricognizione dei fabbisogni formativi e professionali del settore di riferimento della Fondazione;
 - approva e contribuisce alla progettazione tecnico-scientifica generale dei percorsi, indicando le specificità tecnico-professionali dei profili culturali e professionali, individuati a livello nazionale, necessarie per adeguare le figure di "Tecnico Superiore" ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese del territorio di riferimento;
 - propone eventuali nuove figure professionali in funzione delle esigenze del mercato del lavoro;
 - formula proposte per metodologie didattiche e attività laboratoriali innovative;
 - formula proposte per azioni di monitoraggio, autovalutazione e miglioramento dei percorsi e delle attività della Fondazione;
 - propone ulteriori azioni di ricerca, attività di sistema, attività di formazione diverse dai Percorsi ITS;
 - esprime parere per l'acquisizione di attrezzature scientifiche che rivestono particolare importanza;
 - propone convegni e seminari scientifici nell'ambito di interesse della Fondazione;
 - propone la realizzazione di eventuali pubblicazioni scientifiche;
 - garantisce la rappresentanza attiva delle componenti il partenariato, in particolare i soggetti con responsabilità tecnico-scientifica.

Art. 7 Norme generali riguardanti i membri del Consiglio Indirizzo e della Giunta Esecutiva

- 1. Tutti i Membri del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva hanno pari dignità e diritti e sono responsabili del loro operato esclusivamente nei confronti della Fondazione.
- 2. Quando nel corso del mandato si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza nel Consiglio di Indirizzo o nella Giunta Esecutiva, il Presidente provoca la nomina del nuovo membro che sarà effettuata dall'Ente che aveva nominato il componente venuto meno. Il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato conferito al sostituito.
- 3. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva svolgono il loro mandato a titolo completamente gratuito.
- 4. I componenti del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva non hanno voto deliberativo su qualsiasi argomento nel quale siano interessati o che riguardi Enti o Società dei quali siano amministratori, sindaci, o dipendenti; essi si considerano, però, presenti agli effetti del numero legale degli intervenuti. I presenti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.
- 5. Nel caso in cui un componente del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione deve darne immediata comunicazione al Presidente, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
- 6. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.
- 7. I membri del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:
 - a. passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma primo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d);
 - b. definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma primo, lett. f) della Legge 19 marzo 1990 n. 55;
 - c. mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte.
- 8. La decadenza è pronunciata dall'organo di appartenenza non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria, anche su richiesta degli Enti nominanti e comunque non oltre trenta giorni da tale notizia.
- 9. Ciascun componente degli organi della Fondazione è obbligato a dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione o delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

Art. 8 Direttore

- 1. Il Direttore è l'organo operativo di governo della Fondazione e opera in stretta relazione con il Presidente della Fondazione e la Giunta Esecutiva. E' nominato dalla Giunta Esecutiva. Sono compiti del Direttore della Fondazione:
 - dare attuazione alle delibere della Giunta Esecutiva;
 - sovraintendere la gestione del personale ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento;
 - sovraintendere lo stato di avanzamento dei budget preventivi;

- sovraintendere al corretto svolgimento delle attività della Fondazione;
- rapportarsi con l'Amministrazione della Fondazione;
- rapportarsi con gli Enti finanziatori;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo;
- partecipare all'Assemblea di Partecipazione.
- 2. Il Direttore è invitato permanente della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto.
- 3. Al Direttore potranno essere accordate deleghe/procure per il migliore espletamento dei propri compiti.
- 4. Al Direttore compete un trattamento economico stabilito dalla Giunta Esecutiva.

Art. 9 Assemblea di Partecipazione

- 1. L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente per deliberare sulle materie di propria competenza. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.
- 2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno.
- 3. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le persone per le quali la maggioranza dei membri richieda il voto segreto. L'assemblea può avere luogo anche in videoconferenza. In tale circostanza non possono essere previste votazioni a scrutinio segreto.
- 4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, il luogo e la data di svolgimento, deve essere recapitato a Fondatori e Partecipanti almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, in caso di urgenza con almeno tre giorni di preavviso. L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo telefax o posta elettronica.
- 5. I Fondatori e i Partecipanti sono rappresentati in Assemblea dal proprio Legale Rappresentante. E' ammessa la delega scritta ad altro funzionario del soggetto rappresentato o ad altro Fondatore o Partecipante.

Art. 10 Revisore dei Conti

- 1. E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
- 2. Può essere revocato in qualsiasi momento per giusta causa.
- 3. Al Revisore dei Conti, compete un corrispettivo annuo nei limiti previsti dalla legislazione nazionale.
- 4. L'ammontare del corrispettivo annuo, viene determinato dal Consiglio di Indirizzo e risponde ai limiti stabiliti dalla legislazione nazionale.
- 5. Il Revisore dei Conti esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, nonché ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi in materia in quanto sia compatibile con la speciale natura della Fondazione.
- 6. In caso di sostituzione del Revisore dei Conti in corso di mandato si applica la disposizione dell'art. 2401 del Codice Civile.
- 7. Il Revisore dei Conti non può far parte del Consiglio di Indirizzo né della Giunta Esecutiva, né avere da essa altri incarichi di tipo professionale che esulino dal compito statutario.

Art. 11 Piano triennale di attività

- 1. Il Piano Triennale è lo strumento fondamentale della programmazione delle attività della Fondazione. Esso stabilisce le linee generali delle attività e gli ambiti di intervento della Fondazione, deve contenere il programma di massima delle azioni previste per ogni triennio.
- 2. Il Piano triennale è rinnovato e approvato dal Consiglio d'indirizzo entro il 30 novembre dell'anno in scadenza, può essere aggiornato annualmente dallo stesso Consiglio entro lo stesso termine.

Art. 12 Del personale

- 1. La Fondazione può avvalersi di personale proprio e di Enti Fondatori o Partecipanti ed in questo caso, con eventuale addebito dei costi sostenuti.
- 2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva.

Art. 13 Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Indirizzo e verrà reso pubblico nelle forme più idonee.